Corso su: il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia della dichiarazione di conformità "DM del 22 gennaio 2008 n. 37" ai fini dell'agibilità

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO

PALAZZO DELLE PROFESSIONI 28 GIUGNO 2018 ORE 14,00 – 18,00

ESIGENZE E FINALITA' DEL CORSO
Come sappiamo, il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". Il decreto prevede obblighi ben precisi ai professionisti per gli adempimenti relativi al deposito del progetto ed alla dichiarazione di conformità degli impianti. La L.R. 65/2014 all'art. 149 "Norme per il governo del territorio" (ex LR 1/2005 art. 86) comma 3, prevede che l'agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato. L'attestazione dell'abitabilità da parte del professionista, è subordinata all'acquisizione di alcuni documenti, tra cui la dichiarazione di conformità degli impianti installati. Tale adempimento è oramai noto a tutti coloro che operano in ambito edilizio, ma per quanto attiene ai temi che rientrano sotto la responsabilità del professionista è emerso che tale adempimento include di verificare che la dichiarazione di conformità, acquisita ai fini dell'attestazione dell'agibilità, sia formalmente ricevibile. Il Testo Unico in materia di edilizia stabilisce al comma 1 dell'art. 24 (L) Titolo III del DPR n. 380/01 che "Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente". Pertanto dovremo riconsiderare il comune atteggiamento, da parte del professionista, di ritenere sufficiente acquisire la "dichiarazione di conformità degli impianti" redatta dalla ditta installatrice, senza verificarne la corretta compilazione in adempimento del DM n.37/2008. E' opportuno ricordare che la dichiarazione di conformità acquisita dal professionista in modo incompleta, rende la medesima priva di qualsiasi effetto giuridico ad essa attribuita dal DM n. 37/2008, con l'eventuale possibilità di revoca dell'abitabilità o dell'agibilità. Questo non è sufficiente a sollevare il tecnico dalle responsabilità derivanti da una agibilità attestata in presenza di una dichiarazione di conformità non correttamente compilata. Preso atto che l'ambito di responsabilità investe inevitabilmente anche il tecnico certificatore dell'agibilità, si ritiene opportuno che gli iscritti che operano in ambito edilizio, debbano acquisire la necessaria formazione per gli adempimenti relativi al deposito del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti previsti dal DM n. 37/2008.

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO

1 Denominazione della figura professionale

Tecnico Certificatore dell'agibilità ai sensi dell'art. 149 della LR 65/2014.

2 Descrizione della figura professionale e competenze

Tecnico interessato dagli obblighi previsti dal DM n. 37/2008, per gli adempimenti relativi al deposito del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti.

3 Strumenti utilizzati nel corso

Proiezione di slide

4 Destinatari del corso

Il corso è riservato ai professionisti iscritti al Collegio professionale che operano in ambito edilizio.

Ambito di applicazione del DM n. 37/2008

- **Progettazione degli impianti**
- **Dichiarazione di conformità**
- **Dichiarazione di rispondenza**
- **Deposito del progetto**
- **Deposito della dichiarazione di conformità**
- **Verifiche**
- **Sanzioni**
- **Esempi applicativi di dichiarazione di conformità e di rispondenza nei casi di asseverazione di agibilita'**